


QUESITI E RISPOSTE

SUL MARCHIO CE

(DIRETTIVA MACCHINE EN 2006/42/CE)



Il presente documento è stato redatto dall'Ufficio Tecnico della
società MEC WOLF SRL con sede a Erba (COMO)
in Via Cascina California, 39
PI e CF IT02711670139
Telefono 031.33303 – Fax 031.3330411
infomec@wolf.it – www.mecwolf.it
(Febbraio 2016)

MEC•WOLF

Questo documento non sostituisce in alcun modo la normativa EN 2006/42/CE e le GUIDE esplicative redatte dalla Commissione Europea che restano nella loro interezza i documenti ufficiali di riferimento. Questo documento è un estratto commentato di articoli normativi e riferimenti ufficiali relativi ai Golfari che il nostro Ufficio Tecnico ha ritenuto utile evidenziare alla propria clientela.

Gli accessori di sollevamento devono sottostare alle regole della direttiva comunitaria “Macchine” EN 2006/42/CE?

Sì.

Gli accessori di sollevamento vengono definiti dall'articolo 1 /d :

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:
 - a) Macchine;
 - b) Attrezzature intercambiabili;
 - c) Componenti di sicurezza;
 - d) Accessori di sollevamento;**
 - e) Catene, funi e cinghie;
 - f) Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
 - g) Quasi-macchine.

I Golfari sono “Accessori di sollevamento”?

Sì.

Gli accessori di sollevamento vengono meglio definiti dall'articolo 2 /d :

Articolo 2 (EN 2006/42/CE)


Definizioni

Si applicano le definizioni seguenti:

- a) Omissis ...
- b) Omissis ...
- c) Omissis ...
- d) “Accessori di sollevamento”:** componenti o attrezzature non collegate alla macchina per il sollevamento, che consentono la presa del carico disposti tra la macchina e il carico, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento.
- e) Omissis ...

Per meglio identificare i golfari come accessori di sollevamento, nel dicembre 2009 è stata emessa dalla Commissione Europea la **“Classification of equipment used for lifting loads with lifting machinery”** riferita proprio alla direttiva 2006/42/CE.

A pagina 2 (posizione 4) di tale classificazione compare chiaramente la figura dei golfari sotto la designazione di “lifting eyelets” che si riporta di seguito:



N°	Picture / examples	Designation	Description	Standard / Reference	Lifting accessory covered by Directive 2006/42/EC	Work equipment not covered by Directive 2006/42/EC
4		Lifting eyelets	Eyelets intended to be placed on the load by threading for lifting it*		X	
5		Lifting eyelets	Eyelets intended to be placed on the load by welding for lifting it*		X	

I golfari devono essere marcati con il simbolo CE?

Sì.

Come abbiamo visto, i golfari fanno parte degli accessori di sollevamento e quindi la marcatura CE è obbligatoria per garantire che il prodotto abbia le caratteristiche di sicurezza prescritte dalla Direttiva 2006/42/CE.

La marcatura CE deve essere apposta sul pezzo in modo visibile, leggibile e indelebile come prescritto dall'articolo 16 /2 della Direttiva 2006/42/CE.

Nello stesso articolo 16 viene precisato al punto 3:

È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura “CE”. ... omissis.

Il simbolo “CE” deve essere eseguito, come prescritto nell'allegato III, conformemente al seguente modello:



N.B.: Le linee sottili rappresentano la geometria di costruzione e non devono essere riprodotte.

Attenzione: sul mercato è presente un marchio molto simile ma con le due lettere più vicine tra loro. Questo marchio rappresenta prodotti cinesi classificati come “China Export”. Se questo marchio venisse però utilizzato su accessori di sollevamento o macchine soggette alle norme della Direttiva macchine si raviserebbe il reato di frode in commercio quale violazione all'articolo 16 punto 3 (vedi sopra).

Il Fabbricante deve emettere obbligatoriamente la dichiarazione UE di conformità CE?

Sì.

La persona (**fisica**, non giuridica) autorizzata a firmare tale dichiarazione deve apporre la firma sulla dichiarazione UE di conformità CE che deve obbligatoriamente accompagnare i golfari. La persona autorizzata deve rappresentare legalmente il Fabbricante o possederne la relativa delega (ad esempio, gli Importatori di golfari prodotti da Fabbricanti residenti all'esterno della Comunità Europea dovrebbero avere una delega legale rilasciata dal Fabbricante prima di poter immettere nel territorio comunitario e rilasciare a loro volta la certificazione UE di conformità CE nel territorio europeo al posto del Fabbricante - *ndr*).

Pertanto, i Golfari devono essere commercializzati previa emissione della certificazione UE di conformità CE obbligatoria e accompagnatoria al prodotto a garanzia del rispetto dei requisiti di sicurezza indicati dalla Direttiva europea 2006/42/CE. Tale certificazione deve essere firmata da una persona fisica quale rappresentante legale del Fabbricante (o suo delegato).

La mancanza della certificazione UE di conformità CE firmata da un rappresentante legale del Fabbricante (o suo delegato) rende i golfari **non vendibili e non utilizzabili nel territorio europeo**.

Quali sono gli obblighi degli **IMPORTATORI** di golfari (e altri articoli relativi alla EN 2006/42/CE)?

(estratto dalla **GUIDA BLU** sull'attuazione delle direttive comunitarie redatta dalla Commissione Europea nel 2014)

L'Importatore è tenuto a garantire che il Fabbricante abbia adempiuto correttamente ai propri obblighi. L'Importatore non è un semplice Rivenditore di prodotti, bensì svolge un ruolo chiave nel garantire la conformità dei prodotti importati.

L'Importatore è definito come una persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell'Unione un prodotto originario di un paese terzo. In generale, prima di immettere un prodotto sul mercato l'Importatore deve garantire:

1. che il Fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità (fascicolo tecnico - *ndr*). In caso di dubbi sulla conformità del prodotto, l'Importatore deve astenersi dal commercializzarlo. Se il prodotto è già stato immesso sul mercato, deve prendere delle misure correttive. ...*omissis*;
2. che il Fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica (fascicolo tecnico – *ndr*), apposto la marcatura di conformità pertinente (ad esempio la marcatura CE), rispettato gli obblighi di rintracciabilità e, se del caso (per i golfari è il caso! - *ndr*), corredata il prodotto di istruzioni e informazioni sulla sicurezza (certificato 3.1 EN 10204) in una lingua che sia facilmente compresa da consumatori e altri utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

Questi obblighi sono intesi ad assicurarsi che gli Importatori siano consapevoli della propria responsabilità di immettere sul mercato esclusivamente prodotti conformi.

L'Importatore è inoltre tenuto:

- 1) a indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o marchio commerciale e l'indirizzo al quale può essere contattato, sul prodotto o, laddove non sia possibile a causa delle dimensioni o delle caratteristiche fisiche del prodotto, o perché sarebbe necessario aprire l'imballaggio, sull'imballaggio e/o sulla documentazione di accompagnamento, facendo attenzione a non impedire la visibilità di eventuali informazioni sulla sicurezza stampate sul prodotto o sui documenti di accompagnamento;
- 2) a garantire che, mentre un prodotto è sotto sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità alle prescrizioni di cui alla normativa applicabile;
- 3) a conservare una copia della dichiarazione UE di conformità CE per dieci anni dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato.
... *omissis*;
- 4) a garantire che la documentazione tecnica (fascicolo tecnico – *ndr*) possa essere messa a disposizione dell'autorità nazionale competente su richiesta. L'Importatore è tenuto a collaborare con tale autorità e, a seguito di una richiesta motivata, deve fornire all'autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa dalla stessa. ...*omissis*.
- 5) su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, l'Importatore è tenuto a identificare qualsiasi operatore economico che gli abbia fornito il prodotto o al quale l'abbia fornito e deve essere in grado di presentare questa informazione per un periodo di dieci anni dopo aver ricevuto o fornito il prodotto.

La norma prevede quindi la tracciabilità dei golfari attraverso il numero di lotto che deve essere sempre presente, oltre che sul pezzo, nelle etichette e nelle certificazioni anche nei documenti di vendita. Ciò garantisce, in caso di eventuali difetti di fabbricazione e/o di golfari riscontrati non a norma, il richiamo dei prodotti dalla specifica clientela a cui il prodotto è stato venduto.

Inoltre, ai sensi di alcuni atti di armonizzazione dell'Unione, all'Importatore, così come al Fabbricante, può essere richiesto di eseguire, o di far eseguire, prove a campione dei prodotti già commercializzati.

Allo stesso modo, gli Importatori che abbiano motivo di ritenere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla legislazione di armonizzazione dell'Unione applicabile, prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo a seconda dei casi.

Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli Importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti.

L'Importatore non necessita di un mandato del Fabbricante, né di un rapporto privilegiato con lo stesso, come nel caso del rappresentante autorizzato. L'Importatore deve tuttavia garantire, al fine di adempire alle proprie responsabilità, di poter stabilire un contatto con il Fabbricante (ad esempio per rendere disponibile la documentazione tecnica all'autorità che la richiede).

L'Importatore può desiderare di svolgere funzioni amministrative per conto del Fabbricante. In tal caso, deve essere espressamente nominato rappresentante autorizzato dal Fabbricante.

Infine, se un Importatore modifica un prodotto **o lo fornisce con il proprio nome** (o marchio – *ndr*), è ritenuto un Fabbricante ed è soggetto a tutti gli obblighi a carico del Fabbricante. Di conseguenza, deve garantire che il prodotto sia conforme alla normativa dell'Unione applicabile e che sia stata eseguita l'appropriata procedura di valutazione della conformità.

Quali sono gli obblighi dei DISTRIBUTORI (O RIVENDITORI) di Golfari (e altri articoli relativi alla EN 2006/42/CE)?

(estratto dalla **GUIDA BLU** sull'attuazione delle direttive comunitarie redatta dalla Commissione Europea nel 2014)

Il Distributore (o Rivenditore) è una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal Fabbricante o dall'Importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto.

I Distributori (o Rivenditori) sono soggetti a obblighi specifici e svolgono un ruolo chiave nel contesto della vigilanza del mercato.

I Rivenditori all'ingrosso e al dettaglio e gli altri Distributori nella catena di fornitura non devono necessariamente avere un rapporto privilegiato con il Fabbricante come il rappresentante autorizzato. Un Distributore (o Rivenditore) acquista un prodotto per l'ulteriore distribuzione da un Fabbricante, da un Importatore o da un altro Distributore.

I Distributori (o Rivenditori) devono agire con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili. Ad esempio, devono sapere quali prodotti devono recare la marcatura CE, quali informazioni devono accompagnare il prodotto (ad esempio la dichiarazione UE di conformità), quali sono i requisiti linguistici per l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, le prove tecniche (certificato 3.1 EN 10204) e altri documenti di accompagnamento e quali sono gli elementi che indicano chiaramente la conformità del prodotto. I Distributori (o Rivenditori) hanno l'obbligo di dimostrare all'autorità

nazionale di vigilanza del mercato di aver agito con la dovuta attenzione e di garantire che il Fabbricante, il suo rappresentante autorizzato, o la persona che ha fornito il prodotto abbia preso le misure richieste dalla normativa dell'Unione applicabile come indicato negli obblighi dei Distributori (o Rivenditori).

... omissis.

La valutazione della conformità, nonché la preparazione e la conservazione della dichiarazione UE di conformità e della documentazione tecnica restano di competenza del Fabbricante e/o dell'Importatore nel caso di prodotti provenienti da paesi terzi. Non rientra negli obblighi del Distributore verificare se un prodotto già commercializzato sia ancora conforme agli obblighi di legge vigenti, nel caso questi ultimi siano stati modificati. Gli obblighi del Distributore (o Rivenditore) si riferiscono alla legislazione applicabile all'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto da parte del Fabbricante o dell'Importatore, salvo disposizione contraria di una normativa specifica.

Il Distributore deve essere in grado di identificare la persona (o l'azienda) che gli ha fornito il prodotto al fine di coadiuvare l'autorità di vigilanza del mercato nei suoi tentativi di ottenere la dichiarazione UE di conformità e le parti necessarie della documentazione tecnica.

... omissis.

Prima di mettere a disposizione un prodotto sul mercato, i Distributori (o Rivenditori) devono verificare i seguenti requisiti:

- che il prodotto rechi la marcatura di conformità prescritta (ad esempio la marcatura CE);
- che il prodotto sia accompagnato dai documenti pertinenti (ad esempio la dichiarazione UE di conformità) e da istruzioni e informazioni tecniche sulla sicurezza (certificato di collaudo 3.1 EN 10204) in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, se richiesto dalla legislazione applicabile;
- che il Fabbricante e/o l'Importatore abbiano indicato:
 - 1) il loro nome;
 - 2) la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio commerciale registrato;
 - 3) l'indirizzo al quale possono essere contattati, sul prodotto o, laddove non sia possibile a causa delle dimensioni o delle caratteristiche fisiche del prodotto, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento, e che il prodotto rechi un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l'identificazione.

Il Distributore (o Rivenditore) non deve fornire prodotti quando sa, o presume, sulla base di informazioni in suo possesso e in quanto professionista, che non sono conformi alla normativa. Inoltre, è tenuto a collaborare con l'autorità competente in azioni intese a evitare o ridurre al minimo i rischi, informando il Fabbricante o l'Importatore, così come le autorità nazionali competenti.

I Distributori (o Rivenditori) sono vincolati da obblighi analoghi una volta che il prodotto è reso disponibile. Se hanno ragionevoli motivi di ritenere che un prodotto non sia conforme, devono assicurarsi che il Fabbricante o l'Importatore prendano misure correttive per renderlo conforme e informare le autorità nazionali competenti.

I Distributori (o Rivenditori) devono contattare l'Importatore o il Fabbricante per chiarire eventuali dubbi in merito alla conformità del prodotto.

Oltre a controllare che il prodotto sia conforme ai requisiti formali, il Distributore (o Rivenditore) deve:

1. avviare misure correttive laddove si sospetti una mancanza di conformità;

2. coadiuvare le autorità di vigilanza del mercato nell'identificazione del Fabbricante o dell'Importatore responsabile del prodotto;
3. a seguito di una richiesta motivata di un'autorità competente, collaborare con tale autorità fornendole tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;
4. su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, identificare qualsiasi operatore economico che gli abbia fornito il prodotto **o al quale l'abbia fornito** ed essere in grado di presentare questa informazione per un periodo di dieci anni dopo aver ricevuto o fornito il prodotto.

La norma prevede quindi la tracciabilità dei golfari attraverso il numero di lotto che deve essere sempre presente, oltre che sul pezzo, nelle etichette e nelle certificazioni, anche nei documenti di vendita. Ciò garantisce, in caso di eventuali difetti di fabbricazione e/o di golfari riscontrati non a norma, il richiamo dei prodotti dalla specifica clientela a cui il prodotto è stato venduto.

Le condizioni di distribuzione (ad esempio trasporto e immagazzinamento) possono influire sul mantenimento della conformità alle disposizioni della legislazione di armonizzazione dell'Unione applicabile. La persona incaricata della distribuzione (o alla rivendita) deve pertanto prendere le misure necessarie per proteggere la conformità del prodotto, al fine di garantire che il prodotto sia conforme ai requisiti essenziali o altri requisiti di legge al momento del suo primo utilizzo all'interno dell'Unione.

... omissis.

Quali sono gli obblighi degli UTILIZZATORI FINALI di Golfari (e altri articoli relativi alla EN 2006/42/CE)?

- Contrariamente agli operatori economici, gli utilizzatori finali non sono definiti nella normativa di armonizzazione dell'Unione e non sono soggetti a obblighi.
- **Molti prodotti disciplinati dalla normativa dell'Unione sono utilizzati sul posto di lavoro** (ad esempio i golfari) e sono pertanto soggetti alla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

In questi due punti precedenti si deduce che il consumatore privato non è un soggetto adibito al controllo della conformità alla normativa del prodotto ma colui che lo utilizza in ambito professionale è obbligato ad assicurarsi di tale conformità sia al momento dell'acquisto che al momento del suo utilizzo.

Come sarà chiarito più avanti, quando un utilizzatore finale è un datore di lavoro scatta quindi la obbligatorietà del controllo di conformità alla normativa del prodotto.

La normativa di armonizzazione dell'Unione non pone in essere obblighi a carico degli utilizzatori finali dei prodotti rientranti nel suo ambito di applicazione. Di conseguenza, il termine non è definito, **ma è comunque certo che si riferisce a professionisti e consumatori** (quindi ad entrambe le categorie).

... omissis.

Molti prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione vengono impiegati sul posto di lavoro e quindi, i datori di lavoro sono soggetti a obblighi per quanto concerne l'uso delle attrezzature di lavoro sul posto di lavoro.

Ai sensi della direttiva relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (2009/104/CE), **il datore di lavoro prende tutte le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro (ad esempio macchine, apparecchi e accessori di sollevamento) messe a disposizione dei lavoratori siano adeguate al lavoro da svolgere e possano essere utilizzate senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.**

Il datore di lavoro può inoltre ordinare e/o utilizzare solo attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni della normativa applicabile al momento del loro primo utilizzo o, se non vi fossero altre disposizioni applicabili o lo fossero solo parzialmente, conformi ai requisiti minimi fissati nell'allegato alla direttiva 2009/104/CE. Il datore di lavoro deve inoltre adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali attrezzature vengano mantenute al livello richiesto ed **è infine tenuto a fornire ai lavoratori informazioni e formazione per quanto riguarda l'impiego delle attrezzature stesse.**

Da ciò si deduce che il datore di lavoro deve assicurarsi che i golfari siano sempre accompagnati (singolarmente o nell'imballo di più pezzi) dalle istruzioni di utilizzo e da ogni altro documento che certifichi, sia la conformità alla normativa e sia che comprovi l'utilizzabilità del prodotto a livello tecnico (certificato 3.1 EN 10204).

*La nostra società, oltre ai documenti di accompagnamento obbligatori ha redatto un documento tecnico/illustrativo di sole due pagine molto utile specialmente alla sicurezza dei tecnici montatori di golfari. Questo documento chiamato **“TUTTO IN UNO”** è stato spedito alla nostra clientela affinché possa essere facilmente consegnato agli operatori di montaggio.*

In ogni caso, questo documento può essere scaricato gratuitamente nell'area download del nostro sito www.mecwolf.it.

Ai sensi della direttiva relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (89/656/CEE), tali attrezzature **devono essere conformi alle relative disposizioni dell'Unione concernenti la progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità.**

... omissis.

Le attrezzature devono inoltre essere adeguate ai rischi da prevenire, rispondere alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tener conto delle esigenze ergonomiche e dello stato di salute del lavoratore, adattarsi perfettamente all'utilizzatore ed essere compatibili qualora si utilizzino simultaneamente più attrezzature. **Prima di scegliere il dispositivo il datore di lavoro deve valutare se risponde ai requisiti.**


... omissis.

Ai sensi della direttiva concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (89/391/CEE), i lavoratori hanno la responsabilità generale di prendersi cura, per quanto possibile, della propria sicurezza e della propria salute, nonché di quelle delle altre persone interessate dalle loro azioni o omissioni sul lavoro. **Conformemente alla loro formazione e alle istruzioni fornite dal datore di lavoro essi devono, ad esempio, usare correttamente le macchine, gli apparecchi e gli altri mezzi di produzione, nonché i dispositivi di protezione personale.**

Al fine di manlevare o ridurre la responsabilità del datore di lavoro, non solo in caso di sinistro, diventa indispensabile quindi che lo stesso si assicuri che l'acquisto dei Golfari sia effettuato da fornitori professionali e che il personale utilizzatore trovi nelle confezioni tutta la documentazione obbligatoria e necessaria a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone.

ZERO RISCHI CON I NOSTRI GOLFARI

NOI RISPETTIAMO TUTTI I REQUISITI DELLE TABELLE TECNICHE E DELLA DIRETTIVA EN 2006/42/CE
IN TUTTE LE NOSTRE CONFEZIONI TROVERAI SEMPRE LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA



LA MARCATURE DEL PEZZO SECONDO LE TABELLE DIN 580:2010 E DIN 582:2010



A Dimensione / Filettatura.

B Lotto.

C Materiale.

D Portata massima (WLL) a tiro diritto espressa in Kg.

E Marchio del costruttore.





LE NOSTRA ETICHETTA DI IMBALLO RIPORTA TUTTI I DATI ESSENZIALI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA.

- 1 Norma / Tabella.
- 2 Dimensione / Filettatura.
- 3 Numero pezzi nella confezione.
- 4 Lotto e anno di fabbricazione.

- 5 Trattamento di superficie.
- 6 Materiale.
- 7 Analisi chimica del materiale.

- 8 Portata massima (WLL) a tiro diritto espressa in chilogrammi (Kg).
- 9 Portata massima (WLL) a tiro a 45° espressa in chilogrammi (Kg).
- 10 Portata massima a tiro ortogonale a 90° espressa in chilogrammi (Kg).

- 11 Prova di rottura.
(eseguita su spezzone di acciaieria)
- 12 Numero analisi / Numero certificato.
- 13 Figura dei pezzi nella confezione.



Altri documenti utili possono essere scaricati gratuitamente nell' "AREA DOWNLOAD" del nostro sito internet www.mecwolf.it

Ad esempio

TUTTO IN UNO - ALL IN ONE. (Febbraio 2016)

Per progettisti e installatori di Golfari.

Un documento riassuntivo per avere a portata di mano tutte le principali caratteristiche e le dimensioni dei Golfari DIN 580:2010 (maschi) e DIN 582:2010 (femmine).

VADEMECUM SUI GOLFARI. (Settembre 2015)

Per progettisti, installatori e uffici acquisti

Una incredibile debolezza nella catena della sicurezza.
Ore contate per i "furbi" ed altre utili informazioni.

TABELLA DIN 580:2010 - GOLFARI MASCHI. (Maggio 2015)

Questa è la norma di riferimento per chi commercializza o utilizza i golfari **maschi**. Tradotta in italiano e commentata. Contiene le misure, le portate (WLL), i valori minimi dei carichi di rottura, i test di trazione obbligatori ed altre utili informazioni.

TABELLA DIN 582:2010 - GOLFARI FEMMINA. (Maggio 2015)

Questa è la norma di riferimento per chi commercializza o utilizza i golfari **femmina**. Tradotta in italiano e commentata. Contiene le misure, le portate (WLL), i valori minimi dei carichi di rottura, i test di trazione obbligatori ed altre utili informazioni.

LE ISTRUZIONI DI UTILIZZO DEI GOLFARI. (Febbraio 2015)

Hai perso o rovinato le istruzioni di utilizzo dei golfari?

Puoi scaricarle qui e stamparle. Ogni confezione di golfari deve contenere le istruzioni di utilizzo. Sono obbligatorie perchè i golfari sono accessori di sollevamento.

LA DIRETTIVA EN 2006/42/CE COMMENTATA (Ottobre 2014)

Una guida con utili commenti e precisazioni alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

LA DIRETTIVA COMUNITARIA EN 2006/42/CE (Ottobre 2014)

Originale in italiano la Direttiva Macchine della quale fanno parte gli accessori di sollevamento.

Vi ricordiamo inoltre che

sul mercato italiano vengono venduti golfari di costruzione/importazione non conformi alle norme comunitarie e privi dei requisiti obbligatori per la messa in uso. Ciò, oltre al **reato di truffa in commercio e concorrenza sleale contravviene alle leggi e ai regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro.**

Se avete il sospetto di essere stati oggetto di questa tipologia **illeale** di vendita potrete togliervi il dubbio scaricando dal nostro sito una richiesta di

ANALISI CHIMICA GRATUITA (Settembre 2015)

Scopri gratis se i tuoi golfari sono a norma!

Puoi richiedere un'analisi chimica gratuita di un golfare se avessi il sospetto che qualcuno ti abbia venduto un golfare non a norma.

Questa campagna è valida solo per l'Italia.